## REGOLAMENTO (CE) N. 3558/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2697/93 che stabilisce per il periodo dal 1º luglio 1993 al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dai protocolli aggiuntivi agli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Repubblica federativa ceca e slovacca è in applicazione provvisoria a partire dal 1º marzo 1992 (3); che la Comunità ha concluso, il 20 dicembre 1993, protocolli aggiuntivi a tale accordo con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dopo lo scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca il 1º gennaio 1993;

considerando che a norma dei suddetti protocolli le concessioni comunitarie previste in virtù dell'accordo interinale sono ripartite tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che il regolamento (CEE) 'n. 2697/93 della Commissione (4), prevede, all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, il quantitativo di carne disponibile per l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca; che è necessario modificare tale disposizione e fissare il quantitativo disponibile per ciascuna delle due nuove Repubbliche a partire dal 1º gennaio 1994, nonché adattare alcune modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

## Articolo 1

- Il regolamento (CEE) 11. 2697/93 è modificato come segue:
- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, dopo il terzo trattino è aggiunto il seguente comma:
  - · Tuttavia, nel quadro dei suddetti regimi di importazione possono essere importati i seguenti quantitativi nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1994:
  - 1 731,3 tonnellate per le carni originarie della Repubblica ceca,
  - -- 869,8 tonnellate per le carni originarie della Repubblica slovacca. >
- 2) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
  - Dai quantitativi disponibili per l'ultimo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui agli allegati Xb degli accordi con la Polonia e l'Ungheria e di cui all'allegato XIIIb dei protocolli aggiuntivi con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili per l'anno 3 non possono essere inferiori ai quantitativi minimi ivi indicati.
- 3) Il modello figurante nell'allegato è sostituito da quello accluso al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1994.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. (²) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5. (¹) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 176.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 75.